

## **LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO**

**PROCEDURE di VALUTAZIONE COMPARATIVA  
per il conferimento di**

**tre**

**ASSEGNI a tempo determinato per la  
COLLABORAZIONE ad ATTIVITÀ di RICERCA**

Decreto del Rettore  
del 02.12.2015,  
n. 227/2015

# LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

## DECRETO DEL RETTORE

### n. 227/2015

---

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di tre assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca

### IL RETTORE

**visto** lo Statuto della Libera Università di Bolzano;

**vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

**visto** il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, con il quale è stato determinato l'importo minimo lordo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**visto** il vigente 'Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010', approvato dal Consiglio dell'Università;

**visto** il vigente 'Regolamento concernente il compenso degli incaricati alla ricerca e dei titolari di assegni di ricerca', approvato dal Consiglio dell'Università;

**vista** la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze della Formazione del 13.11.2015, n. 164/2015, con la quale è stato richiesto il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore concorsuale 10/G1 (Glottologia e linguistica e scientifico-disciplinare L-LIN/01 (Glottologia e linguistica));

**vista** la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze della Formazione del 16.10.2015, n. 149/2015, con la quale è stato richiesto il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore concorsuale 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa) e scientifico-disciplinare M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale);

**vista** la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze della Formazione del 13.11.2015, n. 165/2015, con la quale è stato richiesto il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore concorsuale 11/A5 (Scienze Demoetnoantropologiche) e scientifico-disciplinare M-DEA/01 (Discipline Demoetnoantropologiche);

**accertato** che gli assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca richiesti dalla Facoltà godono della necessaria copertura finanziaria;

### DECRETA

#### Art. 1

*Oggetto delle procedure di valutazione comparativa*

- 1) La Libera Università di Bolzano, di seguito denominata Università, indice tre procedure di valutazione comparativa per il conferimento di tre assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca per la facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicato.

#### **Facoltà di Scienze delle Formazione**

**Settore scientifico-disciplinare:** L-LIN/01 (Glottologia e linguistica)

**Settore concorsuale:** 10/G1 (Glottologia e linguistica)

**Titolo del progetto di ricerca:** Nessi consonantici con sibilante nei parlanti bilingui: una ricerca UTI

**Descrizione dell'attività di ricerca:** La ricerca mira a verificare se nelle produzioni di parlanti bilingui di lingue come l'italiano e il tirolese - che presentano strutture sillabiche differenti - emergano schemi di organizzazione temporali diversi pur per le medesime sequenze consonantiche. La ricerca è basata su dati articolatori elicitati tramite l'uso della tecnica di *ultrasoundd tongue imaging*. L'incaricato dovrà contribuire alla progettazione dell'esperimento, alla registrazione dei dati articolatori e alla loro analisi.

Requisiti curriculari minimi che il titolare dell'assegno deve possedere onde svolgere l'attività di ricerca:  
Dottorato di ricerca in fonetica, linguistica o discipline affini.

**Compenso lordo annuo:** Euro 24.981,58

**Profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca:**

Il candidato dovrà avere una solida esperienza di ricerca in ambito sperimentale per quanto riguarda lo studio del parlato. Saranno apprezzate competenze in fonetica e fonologia articolatoria e/o dei bilingui, così come conoscenze della fonetica e fonologia dell'italiano, del tedesco e/o del tirolese.

**Numero posti:** uno

**Durata del contratto:** 12 mesi

**Tipologia della selezione:** titoli ed esame orale (colloquio).

**Lingua in cui si tiene l'esame orale:** Inglese o italiano o tedesco (a scelta del candidato)

**Criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:**

- a) Laurea: attinenza del titolo con l'argomento del progetto di ricerca cui il bando si riferisce, **max. 3 punti**;
- b) dottorato di ricerca: attinenza del titolo con l'argomento di ricerca cui il bando si riferisce, **max. 7 punti**;
- c) titoli collegati al servizio a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, che svolgono attività di ricerca debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, nonché altri titoli, debitamente documentati, idonei a qualificare la professionalità del candidato e attinenti la ricerca cui il bando si riferisce, **max. 10 punti**;
- d) corsi e soggiorni di perfezionamento relativi a tematiche attinenti la ricerca cui il bando si riferisce, **max. 5 punti**;
- e) pubblicazioni: originalità e continuità nel tempo della produzione, rilevanza scientifica, attinenza alle tematiche della ricerca cui il bando si riferisce, **max. 25 punti**.

**Criteri per la valutazione dell'apporto del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione:**

- a) L'oggettiva possibilità di individuare il contributo personale del candidato in virtù di inequivocabili indicazioni contenute nelle pubblicazioni;
- b) l'ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore;
- c) la coerenza con il resto dell'attività scientifica.

**Criteri per la valutazione dell'esame orale (colloquio):** Capacità di trattare e discutere le tematiche inerenti il progetto di ricerca illustrando gli approcci teorici, gli aspetti metodologici e la scelta degli strumenti più appropriati.

**Durata massima dell'esame:** 30 minuti per candidato

**Oggetto dell'esame:** L'esame verterà sull'approfondimento dell'esperienza scientifica del candidato in relazione alle tematiche del progetto di ricerca.

**Punteggio da attribuire alla valutazione, rispettivamente, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'esame (massimo 100 punti):**

Max. 25 punti per titoli

Max. 25 punti per pubblicazioni

Max. 50 punti per colloquio

**Eventuale punteggio minimo, risultante dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, il cui raggiungimento è necessario per l'ammissione all'esame:** 35/50 punti

**Punteggio minimo complessivo, affinché il candidato sia dichiarato idoneo:** 70/100 punti

**Supervisore:** dr. Lorenzo Spreafico

**Luogo di lavoro:** Bolzano

**Sessione:** VI 2015

---

## **Facoltà di Scienze delle Formazione**

**Settore scientifico-disciplinare:** M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale)

**Settore concorsuale:** 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa)

**Titolo del progetto di ricerca:** Spazi e Insegnamento – l'integrazione tra pratiche pedagogiche e scelte didattiche, insegnanti e ambienti d'apprendimento.

### **Descrizione dell'attività di ricerca:**

Valutazione lezione:

- guida per la creazione di specifico materiale valutativo
- sviluppo di percorsi valutativi
- supporto alla valutazione

Organizzazione progetti di ricerca:

- gestione contatti alunni partecipanti (Alto Adige)
- coordinamento e definizione scadenze con gli alunni

Analisi:

- raccolta e archiviazione documenti e materiali di ricerca
- predisposizione/organizzazione dati raccolti
- analisi dati in base alle indicazioni specifiche

Pubblicazioni e conferenze

- preparazione dei risultati
- presentazioni a livello nazionale e internazionale

Requisiti curriculari minimi che il titolare dell'assegno deve possedere onde svolgere l'attività di ricerca:  
dottorato di ricerca

**Compenso lordo annuo:** Euro 20.567,00

### **Profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca:**

Laurea in Scienze dell'educazione o Laurea didattica, Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Educazione o un Dottorato equipollente, esperienza nell'ambito della ricerca presso un'università (minimo 2 anni), esperienza nella cooperazione con le scuole o Istituzioni di formazione istituzionalizzate

**Numero posti:** uno

**Durata del contratto:** 12 mesi rinnovabili di ulteriori 12 mesi previa la positiva valutazione dell'attività svolta e l'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio

**Tipologia della selezione:** titoli ed esame orale (colloquio).

**Lingua in cui si tiene l'esame orale:** tedesco

**Criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:** verranno determinati dalla Commissione giudicatrice nella prima riunione.

**Criteri per la valutazione dell'apporto del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione:** verranno determinati dalla Commissione giudicatrice nella prima riunione.

**Criteri per la valutazione dell'esame orale (colloquio)**

Nell'esame orale verranno valutate:

- competenze del candidato di individuare soluzioni e di fare propri i contenuti delle tematiche di ricerca
- rigore metodologico
- chiarezza espositiva
- conoscenza dell'ambito disciplinare
- padronanza delle tematiche di ricerca
- conoscenza linguistica come richiesto dal bando

**Durata massima dell'esame:** 30 minuti per candidato

**Oggetto dell'esame:** L'esame verterà sulle tematiche dell'edilizia scolastica e dei nuovi approcci scientifici allo studio dell'ambiente educativo e sull'approfondimento delle esperienze didattiche, scientifiche e professionali del candidato.

**Punteggio da attribuire alla valutazione, rispettivamente, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'esame (massimo 100 punti):**

Max. 40 punti per titoli e per pubblicazioni

Max. 60 punti per colloquio

**Punteggio minimo complessivo, affinché il candidato sia dichiarato idoneo:** eventualmente determinato dalla commissione

**Supervisore:** Prof. Dr. Ulrike Stadler-Altmann

**Luogo di lavoro:** Bolzano

**Sessione:** VI 2015

---

**Facoltà di Scienze delle Formazione**

**Settore scientifico-disciplinare:** M-DEA/01 (Discipline Demotnoantropologiche)

**Settore concorsuale:** 11/A5 (Scienze Demotnoantropologiche)

**Titolo del progetto di ricerca:** Stranieri indesiderabili o italiani pericolosi? Sinti e Rom ai confini nord-orientali durante il fascismo (1922-1943). Il caso dell'Alto Adige e del Trentino.

**Descrizione dell'attività di ricerca:**

1) Individuazione ed analisi delle fonti archivistiche presenti a livello locale (Trentino, Alto Adige e, in misura minore, Friuli Venezia Giulia) e centrale (Archivio Centrale dello Stato di Roma) per ricostruire

le vicende dei Rom e dei Sinti durante il regime fascista;

2) comparazioni tra le fonti documentali e le testimonianze finora raccolte tra i Sinti e i Rom;

3) approccio etnografico alle memorie del periodo fascista, affinché emerga ciò che il gruppo ha elaborato sulle persecuzioni subite, rendendo possibile una condivisione della documentazione archivistica.

Requisiti curriculari minimi che il titolare dell'assegno deve possedere onde svolgere l'attività di ricerca:  
Dottorato di ricerca, pubblicazioni scientifiche inerenti la tematica e il periodo storico considerato.

**Compenso lordo annuo:** Euro 24.981,58

**Profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca:** Per lo svolgimento dell'attività di ricerca è necessaria una formazione demo-etno-antropologica (Laurea magistrale e Dottorato di Ricerca), una provata attività di ricerca sul campo con comunità rom e sinte e una conoscenza delle principali fonti archivistiche per la storia contemporanea

**Numero posti:** uno

**Durata del contratto:** 12 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa la positiva valutazione dell'attività svolta e l'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio

**Tipologia della selezione:** titoli ed esame orale (colloquio)

**Lingua in cui si tiene l'esame orale:** italiano

**Criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:**

Dottorato di ricerca (max. 30 punti)

criteri di valutazione:

- attinenza del titolo con l'argomento della ricerca: max. 15 punti;
- attinenza del titolo con il settore della ricerca: max. 15 punti

Pubblicazioni (max. punti 20)

- articoli in riviste internazionali senza IF (impact factor) con referee: punti 3;
- articoli in riviste nazionali (in italiano o in altre lingue) con referee: punti 3;
- monografie nazionali (in italiano o in altre lingue): punti 7;
- capitoli di libri in volumi internazionali: punti 3;
- capitoli di libri in volumi nazionali (in italiano o in altre lingue): punti 4;

**Criteri per la valutazione dell'apporto del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione:**

Nel caso in cui non sia specificato in modo evidente quale sia l'apporto del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, verrà attribuito un punteggio pari alla metà di quello previsto per quel tipo di pubblicazione.

**Criteri per la valutazione dell'esame orale (colloquio)**

Nella prova orale (max. 50 punti) si valuterà:

- la capacità del candidato di motivare e giustificare le scelte ed i contenuti degli argomenti di ricerca che illustrerà;
- il rigore metodologico;
- la chiarezza espositiva;
- il grado di conoscenza della materia oggetto d'esame.

**Durata massima dell'esame:** 30 minuti per candidato

**Oggetto dell'esame:** Il colloquio verterà sulla ricerca d'archivio e ricerca etnografica a confronto: un approccio bi-disciplinare per delineare le vicende dei Rom e dei Sinti durante il regime fascista.

Esperienza di ricerca etnografica con comunità Sinte e Rom in Italia; esperienza di ricerca in archivio sulle presenze Sinte e Rom in Italia.

**Punteggio da attribuire alla valutazione, rispettivamente, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'esame (massimo 100 punti):**

Max. 30 punti per titoli

Max. 20 punti per pubblicazioni

Max. 50 punti per colloquio

**Eventuale punteggio minimo, risultante dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, il cui raggiungimento è necessario per l'ammissione all'esame: 30/100 punti**

**Punteggio minimo complessivo, affinché il candidato sia dichiarato idoneo: 75/100 punti**

**Supervisore:** Dr. Elisabeth Tauber e Dr. Andrea di Michele

**Luogo di lavoro:** Bolzano

**Sessione:** VI 2015

---

**Art. 2**

*Requisiti per l'ammissione*

- 1) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione, ai sensi della normativa vigente.  
Non è richiesta la cittadinanza italiana.

**Art. 3**

*Divieto di cumulo*

- 1) Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente.

**Art. 4**

*Incompatibilità e compatibilità*

- 1) Non possono essere titolari di assegno di ricerca:
  - a) il personale di ruolo di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR n. 382/1980;
  - b) il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a), salva la possibilità di fruire dell'assegno di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni presso la propria amministrazione, per il periodo di durata dell'assegno;
  - c) coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università;
  - d) coloro che partecipano a corsi di laurea (laurea triennale e laurea ai sensi dell'ordinamento previgente), laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- 2) L'assegno di ricerca è, inoltre, incompatibile con ulteriori contratti nell'ambito della didattica con qualsiasi ateneo e istituto in Italia o all'estero, con esclusione di quanto previsto all'art. 5, c. 3 del Regolamento

per gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010', nonché con ulteriori contratti nell'ambito della ricerca conferiti dalla Libera Università di Bolzano.

- 3) I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa e al momento dell'inizio della collaborazione.
- 4) Il conferimento dell'assegno di ricerca è compatibile con un contratto di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nell'ambito della ricerca conferito da altri atenei e istituti in Italia o all'estero, previo assenso del responsabile del progetto di ricerca.
- 5) Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti ai sensi della legge n. 240/2010 e l'assenza di situazioni d'incompatibilità.

## **Art. 5**

### *Modalità per la presentazione della domanda*

- 1) Coloro che intendono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa devono presentare domanda in carta libera e conforme allo schema di cui all'allegato 'A' e disponibile sul sito web dell'Università: <http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/research/default.html> entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- 2) La domanda, debitamente firmata e datata sull'ultima pagina, deve essere indirizzata a:

Libera Università di Bolzano  
Ufficio Personale accademico  
Piazzetta Franz Innerhofer, 8 - C. P. 276  
39100 Bolzano

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa può essere consegnata a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o inviata con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione ([personnel\\_academic@pec.unibz.it](mailto:personnel_academic@pec.unibz.it)) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

**La consegna a mano è esclusa nel periodo che va dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, causa chiusura dell'Università.**

**Il candidato ha l'obbligo di allegare alla domanda di partecipazione in forma cartacea un supporto elettronico (p.e. una chiavetta USB o un cd) contenente una copia (possibilmente in formato PDF) di tutta la documentazione prodotta (questo vale anche per le pubblicazioni).**

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

- 3) Sulla busta di invio il candidato, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve riportare la dicitura "Domanda: procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca" e indicare con precisione la facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, il titolo del progetto di ricerca, il programma di ricerca nonché il proprio nome, cognome e recapito concorsuale (il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione comparativa).
- 4) Nella domanda (cfr. allegato 'A') il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la propria responsabilità:
  - a) la data ed il luogo di nascita;
  - b) se cittadini italiani, il codice fiscale;



- c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
  - d) la cittadinanza posseduta;
  - e) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.  
I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere i diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
  - f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
  - g) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
  - h) di aver preso visione della normativa prevista dal presente bando;
  - i) che il contenuto delle copie della documentazione prodotta in forma elettronica corrisponde al contenuto delle copie inviate in forma cartacea;
  - j) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente bando;
  - k) di non avere relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università
  - l) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva (tale dichiarazione deve essere resa solamente dai candidati di sesso maschile);
  - m) che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda di partecipazione corrisponde al vero e di esprimere il proprio consenso affinché il responsabile del procedimento effettui i controlli delle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dal/la sottoscritto/a nell'ambito della presente procedura di selezione;
  - n) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di sapere quindi che i dati forniti, anche quelli sensibili e giudiziari, potranno essere utilizzati in osservanza delle disposizioni del Codice Privacy esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le operazioni di eventuale conclusione del contratto;
  - o) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (indirizzo con codice di avviamento postale, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di fax) e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni.
- 5) I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 6) Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del comma 4 del presente articolo dovrà essere data tempestiva informazione per iscritto alla Libera Università di Bolzano, Ufficio Personale accademico, Piazzetta Franz Innerhofer 8, 39100 Bolzano.
- 7) L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore e comunque non imputabili alla colpa dell'Università stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata con avviso ricevimento, nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

## **Art. 6** *Presentazione dei titoli*

- 1) Posto che, ai sensi del presente bando, si intendono per 'titoli' quelli scientifici, didattici, artistici e le

pubblicazioni, e per 'certificati' ogni documento comprovante il possesso di un determinato titolo, il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa:

- a) n. 1 copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
  - b) n. 1 copia del curriculum vitae della propria attività didattica e scientifica redatto secondo lo schema di cui all'allegato 'C';
  - c) titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
  - d) n. 1 copia dell'elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della procedura di valutazione comparativa redatto ai sensi dell'art. 7 comma 3;
  - e) n. 1 copia dell'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda [elenco generico di quanto materialmente inserito nel plico, ovvero i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma].
- 2) I titoli di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, qualora rilasciati da Pubbliche Amministrazioni Italiane, devono essere prodotti in una delle seguenti forme:
- a) in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il candidato deve presentare:
    - n. 1 copia di ogni titolo;
    - n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, in cui egli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le copie dei titoli allegati, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito, sono conformi all'originale in suo possesso. Tale dichiarazione funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto.
    - n. 1 copia di un documento di identità;
  - b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità il possesso degli stessi titoli, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito. In tal caso, il candidato deve presentare:
    - n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, che funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto;
    - n. 1 copia di un documento di identità.

**L'Università non può né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni Italiane.**

**Conseguentemente, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione comparativa.**

I certificati rilasciati da Enti privati o conseguiti all'estero possono essere prodotti:

- a) in originale, oppure
- b) in copia autenticata ovvero
- c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. allegato 'B').

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea secondo l'allegato B.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

- 3) Il curriculum e gli elenchi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo devono essere debitamente firmati e datati dal candidato sull'ultima pagina.

- 4) Nessun titolo inviato a questa Amministrazione è restituito.
- 5) L'invio delle pubblicazioni non vale a sanare il mancato o tardivo inoltro della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.
- 6) Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il predetto allegato 'B' potrà, infine, essere utilizzato dall'interessato anche per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7) Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
- 8) Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai partecipanti alla presente procedura di valutazione comparativa sono considerati validi, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato sarà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

- 9) I certificati o attestati possono essere prodotti nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione ai certificati o attestati presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

La traduzione in lingua italiana deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 10) A qualunque titolo redatto in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, presentato sia da cittadini italiani o comunitari sia da cittadini extracomunitari, deve essere allegata, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non vengono valutati dalla Commissione giudicatrice.

## **Art. 7**

### *Invio delle pubblicazioni*

- 1) Le pubblicazioni possono essere inviate unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la procedura di valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), devono essere inviate entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione (personnel\_academic@pec.unibz.it) oppure consegnate a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) alla

Libera Università di Bolzano  
 Ufficio Personale accademico  
 Piazzetta Franz Innerhofer, 8 - C. P. 276  
 39100 Bolzano

**La consegna a mano è esclusa nel periodo che va dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, causa chiusura dell'Università.**

Per le pubblicazioni inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro e la

data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

- 2) Le pubblicazioni saranno valutate solo nel caso in cui ad esse si possa risalire come pubblicazioni nei cataloghi pubblici.
- 3) Alle pubblicazioni inviate deve essere allegato un elenco delle stesse, firmato e datato sull'ultima pagina. Nell'elenco sono indicate in ordine cronologico le pubblicazioni con indicazione della relativa categoria secondo lo standard internazionale per gli indici bibliografici, con l'indicazione del DOI, qualora possibile. Nel caso in cui la paternità dell'opera sia da attribuire a più autori, l'eventuale autore principale deve essere indicato in *corsivo*. Contrassegnare inoltre sul lato sinistro con una stella (\*) le pubblicazioni considerate particolarmente significative. Se rilevante, indicare l'indice e l'incidenza della rivista.
- 4) Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca" e indicare con precisione la facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, il titolo del progetto di ricerca, il programma di ricerca nonché il proprio nome, cognome e recapito concorsuale (il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione comparativa).
- 5) Non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6) Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa le opere per le quali si sia proceduto al deposito legale secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106, così come attuato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa.
- 7) Le pubblicazioni, corredate da n. 1 copia dell'elenco delle stesse, potranno essere inviate:
  - a) in originale;
  - b) in copia autenticata;
  - c) in fotocopia. In questo caso, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (compilata secondo lo schema dell'allegato 'B', sottoscritta e datata sull'ultima pagina nonché producendo la fotocopia di un documento di identità), con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione e al numero dell'opera da cui sono ricavati.
- 8) Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale:
  - a) per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106, così come attuato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;
  - b) per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione.
- 9) Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle pubblicazioni presentate, mediante l'invio della traduzione in italiano delle opere scientifiche prodotte in francese, inglese, tedesco o spagnolo.

I testi eventualmente tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').
- 10) Le pubblicazioni compilate nella lingua d'origine diversa dall'italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere tradotte in una delle predette lingue.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle traduzioni presen-

tate in lingua diversa da quella italiana, mediante l'invio di una traduzione in italiano dell'opera già tradotta.

I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 11) Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma 9 del presente articolo.
- 12) Le pubblicazioni devono essere prodotte in ogni caso, anche se già presentate presso questa o altra Amministrazione in occasione di partecipazione ad altre procedure di valutazione comparativa.
- 13) Il mancato invio delle pubblicazioni entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa. Tuttavia, la Commissione giudicatrice valuterà il candidato solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.  
La Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione pubblicazioni difformi o in edizione diversa da quelle indicate nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.
- 14) Nessuno dei lavori scientifici inviati all'Università viene restituito. Tuttavia i candidati possono riacquistare il loro possesso, salvo eventuale contenzioso in atto e ai sensi del successivo articolo 22, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso L'Ufficio Personale accademico entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso tale termine l'Università ha facoltà di disporre liberamente del materiale non ritirato.

#### **Art. 8**

##### *Esclusione dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa*

- 1) I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura di valutazione comparativa. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore dell'Università.
- 2) In particolare, saranno esclusi coloro che:
  - a) presentino domande non sottoscritte;
  - b) presentino domande che, per qualsiasi causa, non siano state inviate entro il termine indicato nell'art. 5, comma 1, del presente bando.

#### **Art. 9**

##### *Rinuncia alla partecipazione*

- 1) La rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione comparativa (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 'D') deve essere inviata via fax al Presidente della Commissione giudicatrice (n. fax. +39 0471 017009) e, per conoscenza, al Responsabile del procedimento (n. fax. +39 0471 011309).  
Eventuali rinunce antecedenti la formazione della Commissione giudicatrice devono essere inviate esclusivamente al Responsabile del procedimento (n. fax: +39 0471 011309).
- 2) La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.
- 3) La mancata presentazione del candidato al colloquio di cui al successivo art. 11 costituisce rinuncia implicita alla procedura di valutazione comparativa.

#### **Art. 10**

##### *Commissione giudicatrice*

- 1) La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre membri appartenenti ai ruoli

di università in Italia o all'estero.

I componenti la Commissione giudicatrice devono essere attivi nell'area di ricerca d'interesse oppure afferire all'area disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o l'attività di ricerca.

- 2) I componenti la Commissione giudicatrice sono designati dalla struttura che ha chiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa.
- 3) La Commissione giudicatrice è nominata con apposito provvedimento, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'Università.
- 4) La Commissione giudicatrice rimane in carica sei mesi dalla data del decreto di nomina. Può essere rinnovata una sola volta e per non più di quattro mesi.

Qualora i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

### **Art. 11**

#### *Selezione dei candidati*

- 1) La valutazione comparativa è per titoli e, qualora previsto, per esame/i.
- 2) L'eventuale esame orale può essere effettuato anche tramite videoconferenza.
- 3) Nel caso in cui siano previsti uno o più esami, le date sono rese note agli interessati non meno di 20 giorni prima dello svolgimento degli stessi, con l'indicazione dell'ora e del luogo di svolgimento degli esami medesimi.

Per sostenere l'eventuale esame il candidato deve essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: la carta d'identità, il passaporto, la patente automobilistica, il libretto ferroviario, la tessera postale, il porto d'armi. I suddetti documenti devono essere forniti di fotografia recente con firma autenticata dal Sindaco o da un Notaio.

- 4) Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice, in base ai punteggi assegnati ai titoli, alle pubblicazioni e agli eventuali esami, formula una graduatoria, indicando, in relazione al numero di assegni da conferire, i candidati ai quali sono da conferiti gli assegni.

### **Art. 12**

#### *Pubblicità e trasparenza del procedimento di selezione*

- 1) La Commissione giudicatrice dà comunicazione del verbale contenente la graduatoria finale al responsabile del procedimento per i successivi provvedimenti.
- 2) Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, gli atti concorsuali sono rinviati con apposito provvedimento alla Commissione giudicatrice per la regolarizzazione entro il termine indicato nel provvedimento.
- 3) Gli esiti della valutazione sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'Università.

### **Art. 13**

#### *Validità della graduatoria di merito*

- 1) La graduatoria ha durata fino a sei mesi antecedenti la conclusione del progetto di ricerca.
- 2) Nel caso di recesso dal contratto, l'assegno è conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

### **Art. 14**

#### *Formalizzazione del rapporto*

- 1) L'Università stipula con i candidati dichiarati idonei apposito contratto, con il quale sono regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e d'erogazione dell'assegno.
- 2) Il contratto può essere rinnovato entro il termine massimo di 3 mesi successivi alla scadenza dello stesso.
- 3) Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
- 4) Il vincitore della presente procedura di valutazione comparativa è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.  
Copia del regolamento è consegnata al titolare di assegno all'atto della stipula del contratto.
- 5) L'attività che il titolare dell'assegno di ricerca sarà chiamato ad espletare deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - a) carattere temporalmente definito;
  - b) legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
  - c) svolgimento in condizioni di autonomia sotto la direzione del responsabile scientifico, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile medesimo, senza orario di lavoro predeterminato.

#### **Art. 15**

##### *Sospensione della ricerca*

- 1) La corresponsione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, malattia documentata, servizio militare. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del progetto di ricerca, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

#### **Art. 16**

##### *Diritti e doveri dei titolari degli assegni*

- 1) I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale essi afferiscono. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alla redazione delle tesi di laurea, partecipare alle commissioni d'esame di profitto e svolgere compiti didattici formali e informali.
- 2) Il titolare dell'assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca dell'Università/delle strutture. L'espletamento di tali attività di ricerca non dà diritto al pagamento di un corrispettivo *ad hoc*.
- 3) Al titolare dell'assegno può essere affidata una limitata attività di didattica frontale (lezioni, esercitazioni, laboratori) fino a un massimo complessivo di 60 ore per anno accademico, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca. Le ore di didattica frontale sono retribuite *ad hoc*.  
L'attività di didattica frontale è preventivamente deliberata dalla struttura, previo consenso del titolare dell'assegno e previa autorizzazione del responsabile del progetto di ricerca.
- 4) I titolari degli assegni si possono avvalere, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura d'afferenza e usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti.
- 5) L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della Facoltà di riferimento, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzata dal responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno. Qualora l'assegnista autorizzato a svolgere attività all'esterno debba recarsi in missione per l'esercizio della ricerca di cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previste dal "Regolamento sul rimborso spese nell'ambito di missioni e per lo svolgimento di attività istituzionali".

#### **Art. 17**

##### *Responsabile delle attività di ricerca del titolare dell'assegno e compiti a lui affidati*

- 1) La struttura d'afferenza del titolare dell'assegno individua un professore o ricercatore di ruolo ovvero un ricercatore a tempo determinato, a condizione che la durata del contratto di quest'ultimo sia superiore alla durata dell'assegno di ricerca, quale responsabile scientifico delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizione d'autonomia, le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.
- 2) Il responsabile del progetto di ricerca è tenuto a raccogliere e valutare la relazione sintetica e quella finale, nonché a segnalare tempestivamente al Responsabile della struttura e all'Ufficio Personale accademicole eventuali inadempienze del titolare dell'assegno, anche ai fini della sospensione dell'erogazione dell'assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto.
- 3) La struttura d'afferenza del titolare dell'assegno, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente, determina, su proposta del responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali deve essere inserito e i relativi compiti, nonché le modalità d'esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.

### **Art. 18**

#### *Modalità di controllo, valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno e motivi di risoluzione del contratto*

- 1) Il titolare dell'assegno di ricerca si obbliga a redigere annualmente una relazione sintetica sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti a quella data, che, corredata della valutazione del responsabile del progetto di ricerca, è sottoposta alla presidenza della struttura d'afferenza.
- 2) Il titolare dell'assegno si obbliga altresì a presentare una dettagliata relazione finale, illustrante l'attività svolta e i risultati conseguiti, che, corredata della valutazione del responsabile del progetto, è sottoposta non oltre i 45 giorni precedenti la scadenza del contratto alla presidenza della struttura d'afferenza.
- 3) La mancata presentazione delle relazioni entro i termini previsti comporta la sospensione del pagamento delle rate successive.
- 4) Nel caso in cui il titolare dell'assegno, dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto.
- 5) Il contratto si risolve nei casi di cui al successivo comma 6 ed è formalizzato con delibera della struttura di riferimento.
- 6) Il contratto si risolve nei seguenti casi:
  - a) gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno, segnalate dal responsabile del progetto di ricerca o dal responsabile della struttura d'afferenza;
  - b) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
  - c) ingiustificata sospensione dell'attività di ricerca per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - d) grave violazione del regime d'incompatibilità previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 19**

#### *Decadenza e recesso*

- 1) Decadono dal diritto all'assegno coloro che non iniziano l'attività entro i termini indicati.
- 2) Sono giustificati e ammessi soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
- 3) Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In presenza del consenso scritto del responsabile del progetto di ricerca, il termine di preavviso può non essere rispettato.
- 4) Eventuali differimenti della data d'inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti ai vincitori che dimostreranno di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D.lgs. n. 151/2001).



## **Art. 20**

### *Frequenza corsi di dottorato di ricerca*

- 1) Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca senza diritto alla borsa di studio anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove d'ammissione.
- 2) Il Consiglio dell'Università, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture, fissa per ciascun corso di dottorato il numero massimo dei titolari degli assegni ammessi a frequentare in sovrannumero i corsi di dottorato.

## **Art. 21**

### *Trattamento economico, regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa*

- 1) L'importo dell'assegno è determinato dal Consiglio dell'Università, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti con decreto ministeriale.
- 2) L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. L'importo lordo mensile è determinato dividendo l'importo lordo annuo dell'assegno per il numero dei mesi di durata dell'assegno più uno.
- 3) Eventuali spese di missione sono da imputare sui fondi del responsabile del progetto di ricerca.
- 4) Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al presente bando, sono esenti dall'Irpef, applicando ad essi in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010.

## **Art. 22**

### *Restituzione delle pubblicazioni*

- 1) Ogni candidato dichiarato non idoneo può ritirare, a proprie spese, le pubblicazioni depositate presso questa Università entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso tale termine, l'Università dispone del materiale di cui trattasi secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità verso i candidati stessi.

## **Art. 23**

### *Trattamento dei dati personali*

- 1) Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Libera Università di Bolzano, quale titolare dei dati inerenti alla presente selezione, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande, compresi quelli cosiddetti sensibili e giudiziari, è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento di selezione e all'eventuale conclusione del rispettivo contratto di lavoro (cfr. l'informativa in allegato al presente bando di selezione).

## **Art. 24**

### *Responsabile del procedimento*



- 1) Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott. Paola Paolini - responsabile dell'Ufficio Personale accademico- Piazzetta Franz Innerhofer, 8 - C.P. 276 - 39100 Bolzano - telefono +39 0471 0 11308, fax +39 0471 0 11309.  
e-mail: [personnel\\_academic@unibz.it](mailto:personnel_academic@unibz.it)
- 2) Sul sito Web: <http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/research/default.html> espressamente dedicato alle procedure di valutazione comparativa, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione giudicatrice e le relative scadenze.

**Art. 25**  
*Norma di rinvio*

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Bolzano, 02.12.2015

Decreto n. 227/2015

  
  
IL RETTORE  
PROF. DR. WALTER A. LORENZ